

**ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO
DI URBINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
STATUTO**

***** *****

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Costituzione)

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino (d'ora in avanti CDO), con delibera n. 12 del 14.10.2011 l'Organismo di Mediazione Forense di Urbino.

Con delibera n. 15 del 09/12/2014, il CDO deliberava di variare la denominazione del suddetto Organismo di mediazione in "**Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino**" (d'ora in avanti "**OF**").

L'OF svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Art.2

(Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa)

L'OF è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto ed autonomo rispetto a quello del CDO, costituendo dipartimento dello stesso CDO.

I fondi per il funzionamento dell'OF vengono erogati dal CDO, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dalle attività svolte dall'OF.

L'OF è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del CDO, secondo quanto disposto nel titolo V del presente Statuto.

L'OF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, così come stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'OF è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione civile. Idonea polizza assicurativa è stipulata anche per il servizio di arbitrato e per ogni altro servizio erogato dall'OF.

Art.3

(Scopo)

L'OF ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010; ad ogni altra attività di mediazione (a titolo esemplificativo: familiare, penale ecc.); ad ogni attività di mediazione e conciliazione prevista da leggi speciali che sia possibile svolgere innanzi all'OF; all'attività di arbitrato; ad ogni altro modo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che sia possibile svolgere innanzi all'OF nonché all'attività di perizia contrattuale e arbitraggio, mediante procedimenti affidati a professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di Urbino, e nei casi previsti ad altri professionisti, comunque dotati dei necessari requisiti e competenze.

Per ogni servizio prestato l'OF adotta uno specifico regolamento.

L'OF assicura l'indipendenza, imparzialità e neutralità dei propri professionisti. In particolare, chi svolge funzione di mediatore in ordine ad una determinata controversia non potrà assumere funzioni di arbitro rispetto alla medesima controversia, salvo espresso accordo di tutte le parti.

L'OF svolge la propria attività attraverso:

1. la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione dei procedimenti di mediazione e arbitrato e degli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie;
2. la formazione di soggetti qualificati professionalmente per lo svolgimento delle attività dell'OF;
3. ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione e di arbitrato e di altri modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Art.4

(Sede)

L'OF svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, salvo diversa disposizione di quest'ultimo, e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Urbino ai sensi del disposto dell'art.18 del D.Lgs. 04.03.2010 n.28.

Art.5

(Personale dipendente e riservatezza)

L'OF si avvale del personale dipendente del CDO.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Gli organi dell'OF e il personale dipendente e chiunque comunque operi nell'OF a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerenti l'attività prestata.

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

Art.6

(Organi dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino)

Sono organi dell'OF:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Coordinatore;
- d) il Segretario;
- e) la Segreteria amministrativa.

Art.7

(Il Presidente)

Presidente dell'OF è il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero un suo delegato scelto con specifica delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art.8

(Funzioni e compiti del Presidente)

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'OF e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente, o un suo delegato, rappresentano a tutti gli effetti e in ogni sede l'OF.

Art.9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri.

Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'OF stesso, è il Presidente del Consiglio dell'Ordine oppure un suo delegato.

Gli altri membri vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino tra gli iscritti all'Ordine da almeno cinque anni dotati delle necessarie competenze ed esperienze, adeguatamente documentate.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Art.10

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "*ad horas*", con comunicazione verbale, telefonica o telematica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.11

(Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo svolge tutti i compiti non riservati ad altri Organi e ha potere di controllo e vigilanza sull'operato del Coordinatore, del Segretario e della Segreteria.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha i seguenti compiti:

1. tenere il Registro degli affari di mediazione civile, oltre ad eventuali altri Registri per altri modi alternativi di risoluzione delle controversie;
2. fissare con le cadenze di legge o comunque ritenute opportune gli eventi formativi per l'aggiornamento professionale dei mediatori, degli arbitri e degli altri professionisti, stipulando a tal fine convenzioni con enti di formazione;
3. esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori, degli arbitri e degli altri professionisti;
4. vigilare sul rispetto da parte del mediatore degli obblighi cui è tenuto e così anche con riguardo agli arbitri e agli altri professionisti;
5. provvedere in merito alla sospensione dei mediatori, degli arbitri e degli altri professionisti ed alla loro cancellazione dagli elenchi tenuti dall'OF nei casi previsti dal relativo Regolamento;
6. predisporre il rendiconto contabile finanziario;
7. individuare la tariffa da applicare nei casi previsti dal Regolamento applicabile;
8. comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione civile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
9. a far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, trasmette al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di

mediazione civile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

L'OF non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori, dagli arbitri e dagli altri professionisti che operano presso di sé.

Art.12

(Il Coordinatore)

Il Coordinatore è nominato dal COA e deve essere un membro del COA. Può essere revocato dallo stesso COA per gravi motivi.

Art.13

(Funzioni e compiti del Coordinatore)

Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale della OF; sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore, dell'arbitro e degli altri professionisti; tiene i rapporti con il COA.

Art.14

(Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal COA tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Urbino in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza, almeno quinquennale, in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Art.15

(Funzioni e compiti del Segretario)

Il Segretario è a capo della Segreteria amministrativa della OF, coadiuva il Coordinatore ed il Presidente, stila gli elenchi dei mediatori, degli arbitri e degli altri professionisti, curandone la tenuta e l'aggiornamento, tiene il Registro degli affari di mediazione nonché il Registro degli affari di arbitrato e degli altri ADR, esamina le richieste di mediazione, arbitrato e di attivazione di altri modi alternativi di risoluzione delle controversie, provvedendo alla designazione del mediatore, dell'arbitro e comunque del professionista chiamato a svolgere l'attività, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dà disposizioni alla Segreteria per la custodia di ciascun fascicolo di ciascuna procedura attivata e tiene un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, di arbitrato e degli altri modi alternativi di risoluzione delle controversie, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore, l'arbitro o comunque il professionista designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; dà altresì disposizioni alla Segreteria per la conservazione del fascicolo per dieci anni successivi alla chiusura del procedimento.

Il Segretario, infine ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo di mediazione, coordinandosi con il Consiglio dell'Ordine anche sotto il profilo della gestione del personale della Segreteria amministrativa.

Art.16

(La Segreteria Amministrativa)

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'OF dal Consiglio dell'Ordine.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, di arbitrato e di altri ADR, tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, di arbitrato e degli altri ADR, con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati dal pertinente Regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria sono in particolare tenuti, ai sensi dell'art.9, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010, all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

**TITOLO III – DEI MEDIATORI, DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010,
E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE**

Art.17

(Elenco dei mediatori)

L'OF si avvale per svolgere le proprie funzioni in materia di mediazione *ex d.lgs. 28/2010* di almeno un elenco di mediatori composto da almeno cinque Avvocati del Foro di Urbino, come da "Regolamento mediazione civile e commerciale" dell'OF.

Il Segretario, sotto la supervisione del Consiglio direttivo, cura l'aggiornamento annuale degli elenchi dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art.18

(Requisiti del mediatore)

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento applicabile.

Art.19

(Obblighi del mediatore)

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla legge, dal Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dalla legge.

Art.20

(Riservatezza del procedimento)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento in conformità alla legge.

Salvo quanto previsto dalla legge, il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art.21

(Norme di procedura)

Le norme per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento del servizio di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 dell'OF, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

Art.22

(Norme applicabili ai procedimenti di mediazione diversi)

da quelli di cui al D.Lgs. 28/2010 e agli altri ADR)

Ai procedimenti di mediazione non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 28/2010 e agli altri ADR gestiti dall'OF, si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme che precedono, con applicazione dello specifico regolamento adottato dall'Organismo forense.

TITOLO IV – DEGLI ARBITRI E DELL'ARBITRATO

Art.23

(Elenco degli arbitri)

La OF si avvale per svolgere le proprie funzioni in materia di arbitrato di un elenco di arbitri composto da Avvocati del Foro di Urbino, come da “Regolamento Arbitrati” dell'Organismo forense.

Il Segretario, sotto la supervisione del Consiglio direttivo, cura l'aggiornamento annuale dell'Elenco degli arbitri.

Art.24

(Requisiti dell'arbitro)

L'arbitro deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento.

Art.25

(Obblighi dell'arbitro)

All'arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla legge e dal Regolamento.

Art.26

(Riservatezza del procedimento)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'arbitrato non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento in conformità alla legge.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, l'arbitro è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art.27

(Norme di procedura)

Le norme per l'iscrizione nell'Elenco degli arbitri, l'attivazione dell'arbitrato, la designazione e la prestazione dell'arbitro, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento del servizio di arbitrato dell'OF, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

TITOLO V – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art.28

(I mezzi dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino)

L'OF, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine; essa è costituita quale dipartimento del Consiglio dell'Ordine.

Art.29

(Entrate ed uscite)

Sono entrate dell'OF i proventi derivanti dall'attività di mediazione, di arbitrato e da ogni altro modo alternativo di risoluzione delle controversie gestito dall'OF; gli

eventuali contributi stanziati dall'Ordine degli Avvocati; gli eventuali contributi di altri enti e dell'Unione europea; le altre eventuali entrate.

Sono uscite dell'OF i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, degli arbitri e degli altri professionisti nonché le spese di gestione ed amministrazione dell'attività di mediazione, arbitrato e di ogni altro modo alternativo di risoluzione delle controversie.

Il rendiconto contabile finanziario dell'OF viene sottoposto ad approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art.30

(Controlli sulla gestione contabile)

Il controllo sulla gestione contabile dell'OF è affidato al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Art.31

(Delle entrate)

Le entrate dell'OF sono utilizzate per compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dall'attività dell'OF stesso.

TITOLO VI – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.32

(Entrata in vigore)

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento per la mediazione civile e commerciale, viene trasmesso al Ministero della Giustizia.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entrano in vigore il primo febbraio 2015.

Art.33

(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del dell'art.16, terzo comma, del D. Lgs. n.28/2010.

Art.34

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è approvato dall'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nella seduta del 09/12/2014, prot. n. 15/2014, e, dalla data della sua entrata in vigore, modifica e sostituisce lo Statuto approvato in data 14 ottobre 2011 prot. n. 133/2011.

Il Presidente

Il Consigliere Segretario

Avv. Luigi Ciancamerla

Avv. Sandro Carloni